

**DIRETTIVA 1999/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 1999**

che modifica la direttiva 92/117/CEE del Consiglio riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) alla luce dell'esperienza acquisita e dell'importanza attribuita alla prevenzione e alla lotta contro le zoonosi è necessario procedere ad una revisione sostanziale delle disposizioni della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ⁽⁴⁾;
- (2) tale revisione sostanziale dovrebbe consistere nell'introduzione di nuove disposizioni relative al sistema di notifica delle zoonosi, di norme migliori in materia di lotta ed eradicazione della salmonellosi nei gruppi di pollame e di un sistema di lotta contro zoonosi diverse dalla salmonellosi;
- (3) una tale revisione richiede la consultazione e la partecipazione di tutti gli interessati, comprese in particolare le organizzazioni di consumatori, il settore agricolo e il mondo scientifico;
- (4) in attesa della summenzionata revisione, è opportuno prorogare i termini previsti per la presentazione dei piani da parte dei paesi terzi, nonché l'obbligo della Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a nuove disposizioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/117/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 14, paragrafo 2, il termine «alla data del 31 dicembre 1998» è sostituito dal termine «un anno dall'en-

trata in vigore degli atti proposti ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2»;

2) all'articolo 15 bis:

a) al paragrafo 1 il termine «1° novembre 1997» è sostituito dal termine «31 marzo 2000»,

b) al paragrafo 2, in fine il termine «1° giugno 1998» è sostituito dal termine «31 dicembre 2000».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

⁽¹⁾ GU C 63 del 5.3.1999, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 28 aprile 1999 (GU C 169 del 16.6.1999).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999). Decisione del Consiglio del 19 luglio 1999.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/22/CE (GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9).